

**FUTURA**

**LA SCUOLA  
PER L'ITALIA DI DOMANI**

Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

Ministero dell'Istruzione  
e del Merito

Italiadomani  
PROSPETTIVA DI IMPRESA E INNOVAZIONE



**ISTITUTO COMPRENSIVO DI POLESSELLA**  
Via G. Garibaldi n° 416, 45038 Polesella (RO) - Tel. 0425444181 - Fax 0425446049  
e-mail [roic808005@istruzione.it](mailto:roic808005@istruzione.it) - P.E.C. [roic808005@pec.istruzione.it](mailto:roic808005@pec.istruzione.it) - cod. fiscale 93019690291  
Scuole primarie di Polesella, Guarda Veneta, Bosaro, Pontecchio Polesine e Crespino  
Scuole secondarie di I grado di Polesella, Pontecchio Polesine e Crespino  
Sitoweb [www.icpolesella.edu.it](http://www.icpolesella.edu.it) - Cod. univoco fatturazione **UFIK4N**



Insieme per crescere, imparare, diventare cittadini consapevoli

Protocollo (vedasi timbratura)

Polesella, (vedasi timbratura)

Circolare n.18

Ai Docenti con contratto di lavoro fino al termine delle lezioni  
Ai Docenti con contratto di lavoro fino al termine dell'attività scolastica  
Ai Docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato

e per conoscenza:  
all'Ufficio Personale  
Al DSGA

Oggetto: invito alla fruizione delle ferie e avviso che **la mancata richiesta di ferie comporta la perdita delle stesse con consequenziale divieto di monetizzazione.**

E avviso che

VISTO L'art. 55 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013): *“Il personale docente di tutti i gradi di istruzione (e senza alcuna distinzione fra docenti di ruolo e docenti a tempo determinato) fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a 6 giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.*

VISTO il Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, art. 5 comma 8 modificato dall'Art. 54 della LEGGE 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013): *“Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche [...] sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. [...] Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”*

VISTO il [CCNL 2019/2021](#)

CONSIDERATO che la legge n. 228/2012 ha uniformato per tutti i docenti, di ruolo, supplenti brevi o fino al 30/6-31/08, i periodi fruizione delle ferie disponendo che il personale docente di tutti

**Firmato digitalmente da ANNALISA BARION**

i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.

### SI INVITANO

tutti i docenti, compresi quelli assunti a tempo indeterminato, a fruire delle ferie che verranno maturate nei periodi di sospensione dell'attività didattica:

- vacanze natalizie e pasquali;
- vacanze di carnevale;
- ponti secondo il calendario regionale Veneto;
- eventuale sospensione delle lezioni per l'organizzazione dei seggi elettorali e per i concorsi;
- dal giorno dopo il termine delle lezioni fino al 30 giugno esclusi ovviamente i giorni destinati agli scrutini, agli esami o alle attività funzionali all'insegnamento [es. collegi dei docenti o altri impegni inseriti nel Piano delle attività];
- dal 1° luglio al 31 agosto per i docenti con contratto annuale (31/8) o per chi è assunto a tempo indeterminato.

I docenti che, per impegni scolastici altri motivi non siano riusciti ad usufruire di tutti i giorni di ferie nello scorso anno scolastico, dovranno fare domanda di recupero di ferie nei giorni di sospensione del presente anno scolastico.

Si precisa che, anche per i docenti con contratto fino al termine delle lezioni o fino al termine dell'attività didattica la richiesta di ferie dovrà essere tempestivamente presentata.

**Si avvisa formalmente che la mancata richiesta di ferie comporta la perdita delle stesse con conseguenziale divieto di monetizzazione.**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Annalisa Barion

Firmato digitalmente ai sensi del c. d. Codice  
dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse